INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 11

(Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese agricole e delle indennità ai lavoratori) I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. I contributi di cui al precedente articolo 3-bis saranno corrisposti dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere per 1.000 milioni nello stato di previsione della

spesa del Ministero della marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973. Per la concessione della indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973

Versione in vigore dal 4 gennaio 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973
Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-11-corresponsione-dei-contributi-alle-imprese-di-coltivazione-e-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it